

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 2 – Gruppo finanziario

TITOLO I

Capitolo 2

GRUPPO FINANZIARIO

TITOLO I - Capitolo 2
GRUPPO FINANZIARIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB introduce la disciplina del gruppo finanziario. Capogruppo di un gruppo finanziario può essere un intermediario finanziario ovvero una società finanziaria ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), TUB, che controlla direttamente o indirettamente le altre società che appartengono al gruppo.

La capogruppo, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, detta disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Le società controllate sono tenute a fornire dati e informazioni alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a prestare la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Il riconoscimento del gruppo sul piano prudenziale richiede strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Resta ferma nei confronti delle singole componenti del gruppo l'applicazione delle eventuali discipline specifiche.

Il ruolo di referente della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata è attribuito alla capogruppo.

Nell'ambito della disciplina del gruppo finanziario, gli intermediari possono scegliere l'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponde ai propri obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte della Banca d'Italia, sia degli obiettivi fissati, sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo che consentano l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e la loro verifica (cfr. Titolo III "Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni").

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

— art. 23 che definisce la nozione di controllo;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 2 – Gruppo finanziario

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 109, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni volte ad individuare il gruppo finanziario;
- art. 109, comma 2, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 109, comma 3, che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva;
- art. 110, che prevede l'applicazione agli intermediari finanziari dei seguenti articoli del TUB:
 - a. 61, comma 4, che, in relazione alle esigenze della vigilanza consolidata, prevede i poteri della capogruppo nei confronti delle componenti del gruppo e l'obbligo delle società del gruppo di fornire dati e informazioni alla capogruppo;
 - b. 61, comma 5, che prevede che alla società finanziaria capogruppo si applichino gli obblighi di comunicazione del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, di cui all'art. 52 TUB;
 - c. 62, che dispone che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società finanziaria capogruppo si applichino i medesimi requisiti previsti per i soggetti che esercitano le stesse funzioni presso le banche;
 - d. 64, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo finanziario e alla sua iscrizione all'Albo e di determinare la composizione del gruppo medesimo anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "attivo di bilancio":
 - per gli intermediari finanziari, per le società finanziarie, per le banche extra-comunitarie, per le società strumentali e per le imprese di assicurazione, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato;
 - per le imprese non finanziarie, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- "capogruppo": l'intermediario finanziario capogruppo o la società finanziaria capogruppo con sede legale in Italia di cui alla Sez. II, par. 2;
- "gruppo finanziario": il gruppo di imprese come individuato, ai sensi dell'art 109 TUB, nella Sez. II;

(1) Cfr. [Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008](#) recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 2 – Gruppo finanziario

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- “*società finanziaria*”: una società, diversa da una banca o da un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni quando chi la esercita non sia una società non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’**art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB**; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui **all’art. 1, comma 1, lettera n), del TUF**. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia;
- “*società non finanziaria*”: una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa o strumentale. Rientrano nella definizione di “società non finanziaria” le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica società non finanziaria;
- “*società strumentale*”: una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un’attività ausiliaria all’attività di uno o più intermediari finanziari o gruppi finanziari. Tale carattere deve essere desumibile dallo statuto della società. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell’intermediario, la fornitura di servizi informatici, l’erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento;
- “*banca extracomunitaria*”: la banca avente sede legale in uno Stato extra-comunitario;
- “*ristrutturazione del gruppo*”: il complesso delle operazioni di fusione, acquisizione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, costituzione di sub-holding e rientranti nell’ambito di un programma unitario.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- agli intermediari finanziari capogruppo e alle società finanziarie capogruppo;
- agli intermediari finanziari e alle banche extra-comunitarie e società finanziarie componenti il gruppo finanziario.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *divieto di avvalersi della facoltà di non essere considerata capogruppo da parte della società finanziari* (termine: 60 giorni);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 2 – Gruppo finanziario

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *iscrizione all'albo dei gruppi finanziari* (termine: 60 giorni);
- *variazione e cancellazione dall'albo dei gruppi finanziari* (termine: 60 giorni);
- *modifica della composizione del gruppo finanziario rispetto a quella comunicata dalla capogruppo* (termine: 120 giorni);
- *divieto di procedere alla ristrutturazione del gruppo finanziario* (termine: 60 giorni).

SEZIONE II

GRUPPO FINANZIARIO

1. Composizione del gruppo

Il gruppo finanziario è composto alternativamente da:

- a. l'intermediario finanziario italiano capogruppo e dagli intermediari finanziari, dalle società finanziarie — con sede legale in Italia e all'estero — e dalle banche extra-comunitarie controllati dalla capogruppo (1);
- b. la società finanziaria capogruppo avente sede legale in Italia e dagli intermediari finanziari, dalle società finanziarie — con sede legale in Italia e all'estero — e dalle banche extra-comunitarie controllati dalla capogruppo (2), quando tra essi vi sia almeno un intermediario finanziario.

Tra le società finanziarie che compongono il gruppo rientrano anche:

- gli organismi societari con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del gruppo. A titolo esemplificativo, ricadono in tale casistica le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-bis della legge n. 130/1999, nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta.

A tali fini il controllo sussiste nella forma dell'influenza dominante — ai sensi dell'art. 23, comma 2, TUB e indipendentemente dal trattamento di bilancio — anche qualora, indipendentemente dalle partecipazioni detenute e dai poteri di nomina degli organi amministrativi, sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a:

- conseguire la trasmissione al gruppo degli utili o delle perdite, con ciò determinando, nella sostanza, l'attribuzione in capo al gruppo della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo;
- coordinare la gestione della società con quella di altre società del gruppo ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- attribuire poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute, o comunque assoggettare la società a direzione comune.

I veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione, nei quali l'intermediario o una società del gruppo finanziario detenga un'interessenza non qualificabile come partecipazione ai fini di vigilanza (3), non sono inclusi nel gruppo finanziario a condizione che essi siano consolidati integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo.

(1) Le Sicav controllate da intermediari finanziari sono escluse dal perimetro del gruppo finanziario e dal relativo consolidamento.

(2) Le Sicav controllate da intermediari finanziari sono escluse dal perimetro del gruppo finanziario e dal relativo consolidamento.

(3) Cfr. Titolo I, Capitolo 3, Sez. I, par. 3 per la definizione di partecipazione.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 2 – Gruppo finanziario

Sezione II – Gruppo finanziario

- le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari;
- le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali;

Dal gruppo finanziario sono esclusi i soggetti sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del **Titolo III, Capo 2, del TUB** ovvero del TUF.

2. Capogruppo

Si considera capogruppo di un gruppo finanziario:

1. l'*intermediario finanziario* che controlli almeno una società finanziaria e non sia controllato da altro intermediario finanziario o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;

oppure:

2. la *società finanziaria* con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti condizioni:
 - a. la finanziaria controlli almeno un intermediario finanziario italiano e non sia controllata da altro intermediario finanziario o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;
 - b. la finanziaria sia costituita sotto forma di società di capitali (cfr. par. 2.1 della presente Sezione);
 - c. nell'insieme delle società controllate dalla finanziaria risulti avere "rilevanza determinante" l'attività di quelle finanziarie (cfr. par. 2.2);
 - d. sia verificato il requisito della "finanziarietà" del gruppo (cfr. par. 2.3).

La società finanziaria che possessa tutte le caratteristiche di cui al punto 2) può non essere considerata capogruppo, se ricorrono le seguenti condizioni:

- lo statuto della società preveda espressamente che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;
- la società non possieda altre partecipazioni di rilievo in intermediari finanziari, banche e società finanziarie se non quella nella società o intermediario finanziario di cui al successivo alinea;
- esista un intermediario finanziario o un'altra società che possieda tutte le caratteristiche di cui ai precedenti nn. 1) o 2) e dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento.

La società finanziaria che intende avvalersi di tale facoltà lo comunica alla Banca d'Italia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 60 giorni.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Banca d'Italia di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 2 – Gruppo finanziario

Sezione II – Gruppo finanziario

Non possono assumere la qualifica di capogruppo gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le imprese di assicurazione e le società fiduciarie.

2.1 Forma giuridica della società finanziaria

In relazione alle peculiari caratteristiche organizzative e strutturali che le società capogruppo devono avere per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti, la qualifica di capogruppo è assumibile solo da società finanziarie costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative a responsabilità limitata.

2.2 Rilevanza determinante, nell'ambito dei soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività finanziaria

La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate risulti avere “rilevanza determinante” l'attività di quelle finanziarie.

Tale condizione risulta soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e dei soggetti esercenti attività diversa da quella finanziaria (4), controllati dalla capogruppo, non ecceda il 30% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutte le società e soggetti da essa controllati.

Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione e le società strumentali sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Nei casi particolari in cui l'attivo di bilancio, come definito ai fini delle presenti disposizioni, risulti poco rappresentativo dell'operatività aziendale, la capogruppo può utilizzare, per una o più componenti, criteri alternativi, ad esempio basati sulle grandezze reddituali (margine d'intermediazione per le società bancarie e finanziarie, premi per le imprese di assicurazione, margine operativo per le imprese industriali), oppure aggiungere all'attivo di bilancio altre grandezze, quali le attività fuori bilancio. L'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi è evidenziato e adeguatamente motivato nelle comunicazioni alla Banca d'Italia. Negli stessi casi e se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza consolidata, l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi può essere richiesto dalla Banca d'Italia. In tali casi la Banca d'Italia indica alla capogruppo gli indicatori da utilizzare oppure effettua direttamente il calcolo della “rilevanza determinante” e ne comunica i risultati alla capogruppo.

L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede — con cadenza annuale — a verificare il rispetto di tale condizione.

La società dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione.

(4) L'attività delle banche extracomunitarie è considerata attività finanziaria.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 2 – Gruppo finanziario

Sezione II – Gruppo finanziario

2.3 Finanziarietà del gruppo

Il requisito della "finanziarietà" del gruppo risulta verificato quando la somma degli attivi di bilancio degli intermediari finanziari e delle società da questi controllate, esercenti attività finanziaria e bancaria, è almeno pari al 50% dell'attivo di bilancio della capogruppo e di tutte le società e soggetti da essa controllati.

Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione e le società strumentali sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Nei casi particolari in cui l'attivo di bilancio, come definito ai fini delle presenti disposizioni, risulti poco rappresentativo dell'operatività aziendale, la capogruppo può utilizzare, per una o più componenti, criteri alternativi, ad esempio basati sulle grandezze reddituali (margine d'intermediazione per le società bancarie e finanziarie, premi per le imprese di assicurazione, margine operativo per le imprese industriali), oppure aggiungere all'attivo di bilancio altre grandezze, quali le attività fuori bilancio. L'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi è evidenziato e adeguatamente motivato nelle comunicazioni alla Banca d'Italia. Negli stessi casi e se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza consolidata, l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi può essere richiesto dalla Banca d'Italia. In tali casi la Banca d'Italia indica alla capogruppo gli indicatori da utilizzare oppure effettua direttamente il calcolo della "finanziarietà" e ne comunica i risultati alla capogruppo.

L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede — con cadenza annuale — a verificare il rispetto di tale condizione. La società dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione medesima.

3. Statuti

Nello statuto della capogruppo è indicato che, nella sua qualità di capogruppo del gruppo finanziario ai sensi dell'art. 109, comma 1, TUB, essa emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

Nel caso si tratti di sub-holding, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresì indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e informazioni riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

4. Ristrutturazione dei gruppi finanziari

Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia le iniziative di ristrutturazione del gruppo finanziario almeno 30 giorni prima della realizzazione delle operazioni, fornendo le seguenti informazioni:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 2 – Gruppo finanziario

Sezione II – Gruppo finanziario

- descrizione delle singole operazioni in cui il processo di ristrutturazione si articola e l'eventuale scansione in fasi del processo stesso. Con specifico riferimento alle operazioni di fusione, indicazione di quelle cui partecipino società o enti non facenti parte del gruppo;
- mappa del gruppo finanziario risultante al termine del progetto;
- assetti statutari ed organizzativi delle società componenti il gruppo e strumenti che la capogruppo intende adottare per l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento all'interno della struttura di gruppo risultante dal processo.

Entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di ristrutturazione del gruppo finanziario, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di divieto avente ad oggetto una o più fasi o operazioni del progetto, ai sensi dell'art. 108, comma 3, lett. d), TUB,

In relazione alle singole operazioni indicate nel piano, restano fermi gli altri provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

SEZIONE III

POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

1. Principi generali

Per i gruppi finanziari i poteri della capogruppo sono disciplinati dall'art. 110 TUB mediante rinvio all'art. 61, comma 4, relativo al gruppo bancario.

Alla capogruppo è attribuito il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata.

In relazione a questa funzione la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, detta alle componenti il gruppo finanziario le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare emanate dalla Banca d'Italia. Le disposizioni della capogruppo possono indirizzarsi anche alle singole società componenti il gruppo.

La capogruppo richiede alle società che compongono il gruppo finanziario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate su indicazione della Banca d'Italia per assicurarne il rispetto; ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (cfr. Titolo V “Vigilanza informativa, ispettiva e operazioni rilevanti”) e alla vigilanza regolamentare riferita all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni (cfr. Titolo IV “Vigilanza prudenziale”), all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni (cfr. Titolo III), nonché all'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie (cfr. Titolo IV “Vigilanza prudenziale”).

Gli organi aziendali delle società controllate sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni dettate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli organi aziendali delle società controllate sono tenuti a fornire ogni dato e informazione alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni da parte della stessa e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

SEZIONE IV

ALBO DEI GRUPPI

1. Contenuto dell'albo

L'albo dei gruppi finanziari contiene le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la forma giuridica, la sede legale della capogruppo e delle altre società che compongono il gruppo e, se diversa, la sede amministrativa della capogruppo;
- la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;
- il codice identificativo del gruppo.

2. Iscrizione all'albo

2.1 Soggetti tenuti alla comunicazione per l'iscrizione all'albo dei gruppi finanziari

I soggetti che assumono le caratteristiche richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo (cfr. Sez. II) sono tenuti ad effettuare la comunicazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione del gruppo finanziario nella sua composizione (1).

La comunicazione è effettuata entro 30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della suddetta qualifica; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

2.2 Contenuto della comunicazione

La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi:

- la mappa del gruppo finanziario ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;
- l'esistenza di soggetti che detengono una partecipazione al capitale della capogruppo non inferiore al 10% o comunque di controllo;
- il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
- l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20% del capitale in società non rientranti nel gruppo finanziario;
- la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento.

La comunicazione è corredata dalla documentazione di seguito indicata.

(1) Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo finanziario i soggetti in possesso delle caratteristiche richieste per assumere la qualifica di capogruppo, nelle ipotesi in cui ad essi non risulti che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 2 – Gruppo finanziario

Sezione IV – Albo dei gruppi

Nel caso di capogruppo società finanziaria:

- a. copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo;
- b. codice fiscale della capogruppo;
- c. copia del verbale di accertamento della sussistenza dei requisiti degli esponenti della capogruppo (cfr. Titolo II, Capitolo 2 “Esponenti aziendali”);
- d. dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo, concernenti la verifica delle condizioni previste per le società finanziarie capogruppo (cfr. Sez. II, par. 2, n. 2);
- e. copia degli statuti delle società del gruppo diverse dagli intermediari finanziari, da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (2);

Nel caso in cui la capogruppo sia un intermediario finanziario è richiesta la sola documentazione di cui al punto e).

2.3 Verifiche della Banca d'Italia e condizioni per l'iscrizione

La Banca d'Italia iscrive il gruppo finanziario nell'albo entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo finanziario.

La Banca d'Italia, al termine degli accertamenti suddetti, iscrive il gruppo nell'albo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole società comprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale delle società finanziarie e degli intermediari finanziari posti al vertice dei gruppi in ordine alle scelte relative ai modelli organizzativi adottati, l'assetto strutturale dei gruppi deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni in società aventi sede all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attività svolte in detti paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Può non farsi luogo ad iscrizione se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla società posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

Gli intermediari finanziari e le società appartenenti a gruppi finanziari danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione nei rispettivi albi.

(2) Nel caso di modifiche degli statuti che avvengano successivamente all'iscrizione all'albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 2 – Gruppo finanziario

Sezione IV – Albo dei gruppi

3. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi finanziari, la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole società componenti il gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

La capogruppo è altresì tenuta a comunicare alla Banca d'Italia le modifiche della struttura del gruppo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni.

La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle operazioni.

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia cancella la capogruppo dall'albo dei gruppi finanziari nelle ipotesi di liquidazione volontaria o coatta, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB, nonché nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale.

L'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

La Banca d'Italia cancella la capogruppo dall'albo nei casi in cui vengano meno le condizioni richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo.